DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1971

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/97/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha chiesto in data 18 gennaio 1971 l'autorizzazione a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto concerne taluni vini algerini della voce tariffaria n. 22.05, entro determinati limiti quantitativi ;

considerando che la Repubblica federale di Germania, se applicasse conformemente all'articolo 23 del trattato i dazi della tariffa doganale comune applicati fino ad oggi sulle importazioni di vini algerini, incontrerebbe particolari difficoltà ; che infatti negli ultimi anni è stata constatata una corrente d'importazioni di vini algerini di notevole volume ; che tale corrente costituisce un elemento importante per l'approvvigionamento del mercato tedesco ; che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sui vini algerini, conformemente all'articolo 23, provocherebbe delle perturbazioni sul mercato tedesco ;

considerando che sembra opportuno rimediare alle difficoltà che potrebbero sorgere autorizzando la Germania a riscuotere dazi meno elevati e entro limiti quantitativi fissati in rapporto al periodo accordato ;

considerando che l'applicazione di una misura derogatoria quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere accordata solo per una durata limitata ;

considerando che le importazioni di vini algerini entro detti limiti quantitativi, nonché quelle effettuabili in Germania in virtù di altre autorizzazioni a norma dello stesso articolo 26, non raggiungono il 5 % del valore complessivo delle importazioni tedesche dai paesi terzi effettuate nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1971, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare ai vini originari dell'Algeria e compresi nelle sottovoci tariffarie indicate nella tabella qui appresso, per i quantitativi in essa indicati, i seguenti dazi nazionali :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Quantità (volume in hl)
ex 22.05 C I b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, non bianchi, con gradazione alcolica effettiva di 13 ° o meno, presentati in recipienti contenenti più di due litri	50 % dei dazi della tariffa doganale comune	44.000
22.05 C II b)	— Vini, esclusi quelli spumanti, con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 ° e non superiore a 15 ° presentati in recipienti contenenti più di due litri		
ex 22.05 C	— Vini destinati, sotto controllo doganale, alla preparazione di vermouth, alla produzione di aceto, alla distillazione o al taglio	25 % dei dazi della tariffa doganale comune	25.000

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 marzo 1971.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI